FONDAZIONE BIOPARCO di ROMA
nel cuore di Villa Borghese

Spett.le
World Service Srl
PEC: worldserviceparisi@legalmail.it
Fax n.: 095.2190664

Prot. n. 735/19 del 06/11/2019

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di prelievo e trasporto dei rifiuti da smaltire provenienti dal Bioparco di Roma (CIG: 7865521144). **Delibera di esclusione di World Service srl dalla procedura di gara per carenza del requisito di partecipazione di cui all'art. 80 c. 4 d.lgs. n. 50/2016 e revoca dell'aggiudicazione non efficace.**

PREMESSO CHE

1) Con determina a contrarre del 26 aprile 2019, la Fondazione BIOPARCO di Roma ha deliberato di indire una GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRELIEVO E TRASPORTO RIFIUTI DA SMALTIRE PROVENIENTI DAL BIOPARCO DI ROMA (CIG 7865521144), per una durata contrattuale di due anni più un anno di rinnovo, per un importo a base d'asta pari ad euro 612.500 euro oltre IVA, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso;

2) Il bando e gli altri atti di gara sono stati pubblicati nei termini e con le forme di cui agli artt.72-73 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

3) Entro il termine per la presentazione delle offerte previsto dal Disciplinare di gara (21 giugno 2019) sono pervenuti n. 3 plichi, rispettivamente da parte delle seguenti imprese: Ecorecuperi Srl, World Service Srl e Tecnoservizi Srl.

4) Con Determina presidenziale del 24 giugno 2019, pubblicata sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente, si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell'art.77 del d.lgs. n. 50/2016;

5) All'esito della seduta del 24 luglio 2019 la Commissione giudicatrice ha formulato, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, la graduatoria provvisoria e la proposta di aggiudicazione a favore di World Service srl che ha presentato la migliore offerta;

6) Per l'effetto, con nota del 30 luglio 2019 la Fondazione Bioparco ha comunicato alla World Service S.r.l. l'aggiudicazione definitiva non efficace ai sensi dell'art. 32 comma 5 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

7) Con nota del 5 agosto 2019 il RUP ai sensi degli artt. 85 c. 5, 86 e 87 del d.lgs. n. 50/2016 e del § 21 del Disciplinare di gara, ha richiesto alla World Service la documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale;

8) In data 30 settembre 2019 la World Service ha inviato, tra l'altro, la certificazione dei carichi pendenti dell'Agenzia delle Entrate;

9) Dalla predetta certificazione risultavano, a carico della ditta, carichi pendenti definitivamente accertati; a seguito di richiesta di chiarimenti in merito a tali pendenze, il giorno 2 ottobre 2019 l'impresa ha inviato:

(i) le cartelle di pagamento;
(ii) l'istanza di rateizzazione relativa alle tre cartelle, inviata a Riscossione Sicilia spa;
(iii) il provvedimento di accoglimento parziale dell'istanza di rateizzazione;
(iv) mandati di pagamento per "pignoramento crediti presso terzi" di due Comuni;

10) Successivamente all'esame dei documenti, con comunicazione dell'8 ottobre 2019, la Fondazione Bioparco, ai sensi degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/90, ha avviato il procedimento amministrativo di esclusione di World Service srl dalla gara in oggetto, per carenza del requisito di partecipazione di cui all'art. 80 c. 4 d.lgs. n. 50/2016, rilevando che:

- dall'esame dei documenti presentati è emerso che nei confronti della World Service sono state emesse tre cartelle esattoriali, di importo complessivo superiore ai 5.000 euro (due delle quali superiori a tale importo anche singolarmente considerate);
- anche a voler ritenere che il termine per impugnare i suddetti tre accertamenti decorresse dalla data di notifica delle cartelle esattoriali (3 maggio 2019), lo stesso (60 gg) è scaduto il 2 luglio 2019; in mancanza di impugnazione delle cartelle - e di informazioni in senso contrario, non prodotte dalla ditta - in tale data le violazioni degli obblighi fiscali sono da ritenersi divenute definitive;
- a fronte di accertamenti definitivi al 2 luglio, l'istanza di rateizzazione dei debiti è stata presentata dalla società solo il successivo 31 luglio, ed è stata accolta il 28 agosto;
- sul punto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione di un debito portato da una cartella esattoriale non sana la posizione di irregolarità fiscale per il periodo precedente, mentre la regolarità fiscale deve essere mantenuta per tutto il corso della procedura, in ossequio al principio di continuità nel possesso dei requisiti (tra le altre, Tar Lazio, Roma, Sez. II, n. 226/2018; n. 12742/2017; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 856/2018); e che l'istanza di rateizzazione conferma l'esistenza dell'inadempimento al debito tributario di cui alla cartella esattoriale, assumendo valore confessorio dell'esistenza di una situazione di irregolarità contributiva, che, quindi, è regolarizzata - ex nunc - solo con l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1028/2018; Tar Piemonte, Sez. I, n. 294/2019);
- tanto si deduce dal disposto dell'art. 80 c. 4 d.lgs. n. 50/2016, che prevede che *l'esclusione per mancanza del requisito di regolarità fiscale non si applica solamente quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande,* il che sta a significare che, al momento della partecipazione alla procedura di gara e per tutta la durata della stessa, la posizione del concorrente, relativa ai debiti fiscali, deve essere regolare e che, in caso di accertamenti definitivi, la regolarizzazione può avvenire con l'impegno vincolante a pagare (vincolatività che si verifica solo al momento dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione), che deve essere presentato in tempo utile, in modo che non vi siano interruzioni nel possesso del requisito;
- nel caso di specie, anche se alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta nella gara in oggetto (21 giugno 2019), le posizioni di cui alle tre cartelle non erano ancora divenute definitive, le stesse lo sono divenute in corso di gara (il 2 luglio 2019) e la situazione è stata regolarizzata – peraltro, per le sole cartelle di 2.192,84 euro e 6.481,19 euro - solo a partire dal successivo 28 agosto, data di accoglimento parziale dell'istanza di rateizzazione;
- tanto basta per ritenere che – in corso di gara - non vi sia stata continuità nella posizione di regolarità fiscale della World Service, con riferimento a violazioni di importo tale da risultare gravi ai sensi dell'art. 80 c. 4 d.lgs. n. 50/2016;
- inoltre, con riferimento alla cartella di complessivi 22.105, 32 euro, dai mandati di pagamento prodotti (i) non risulta che gli stessi siano univocamente riferibili al pagamento del debito tributario di cui a tale cartella e, comunque, non ne esauriscono l'importo (e non vi è traccia, nella documentazione presentata, di alcun provvedimento di sospensione del residuo); (ii) risultano emessi solo a settembre 2019, due mesi dopo la data in cui la relativa pendenza ha acquisito il carattere di definitività;
- anche sotto questo profilo si rileva, quindi, la discontinuità nella posizione di regolarità fiscale del concorrente;

11) Nel termine perentorio assegnato per fornire chiarimenti e fissato all'8 ottobre 2019 ore 12.00, la World Service non ha inviato alcuna osservazione o documentazione, determinando la definitività dell'esito negativo degli accertamenti svolti;

RITENUTO CHE

Corrisponde all'interesse pubblico la revoca dell'aggiudicazione non efficace disposta in favore di Word Service, in quanto, successivamente al provvedimento, è stata accertata la mancata comprova del possesso di un requisito essenziale di partecipazione richiesto, a pena di esclusione, dalla legge e dal Disciplinare di gara;

tanto premesso e ritenuto

Si dispone

- la definitiva esclusione della World Service S.r.l. dalla procedura di gara in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 comma 4 del d. lgs. 50/2016 e dell'art. 76 comma 5 lettera b) del d. lgs. 50/2016, per carenza del requisito di partecipazione;

- la revoca dell'aggiudicazione definitiva non efficace deliberata con atto n. 550 del 30 luglio 2019 in favore della World Service srl.

Con la presente delibera si conferisce altresì espresso mandato al RUP ing. Aldo Pedone a procedere:

i) alla escussione della garanzia provvisoria versata dall'operatore economico e pari ad euro 12.000,00 (dodicimila/00);

ii) ad ogni opportuna segnalazione all'ANAC del provvedimento di esclusione;

iii) a pubblicare un estratto della presente determina sul sito internet della Fondazione nonché a dare comunicazione dell'intero provvedimento alla Word Service srl.

Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio da parte della società in indirizzo a decorrere dalla sua comunicazione.

Roma lì 6. 11. 2019

FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Francesco Petretti